

Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2012, n. 37-4240

**Approvazione schema di convenzione con l'Istituto per il Credito Sportivo, per la concessione di contributi in conto interessi, ai sensi delle leggi regionali n. 93/95 e n. 18/2000 (programmi pluriennali di interventi 2007-2009 e 2011-2013).**

A relazione dell'Assessore Cirio:

Premesso che l'art. 3 Titolo II – Impiantistica sportiva, della l.r. 93/95 "Norme per lo sviluppo dello sport e delle attività fisico-motorie", riconosce alla Regione il ruolo di promuovere e sostenere il potenziamento e la qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive, con particolare riferimento agli interventi di miglioramento e manutenzione delle strutture, mediante programmi pluriennali d'intervento;

visto che spetta alla Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 93/95, la funzione di predisporre gli strumenti di programmazione necessari a indirizzare e coordinare le politiche sportive regionali in materia di impiantistica sportiva;

considerato che lo strumento che dà attuazione alle disposizioni enunciate all'art. 3, della l.r. 93/95 è il Programma pluriennale di interventi per l'impiantistica sportiva, il quale deve stabilire le linee di indirizzo della Regione per il periodo di validità dello stesso e i soggetti cui si riferiscono gli interventi previsti e le modalità di attuazione;

visti il "Programma pluriennale di interventi per l'impiantistica sportiva – anni 2007-2009" adottato con la D.C.R. n. 133 – 23971 del 26/06/2007 e il "Programma pluriennale di interventi per l'impiantistica sportiva anni 2011 - 2013", adottato con D.C.R. n. 99-13131 del 29/03/2011, con i quali l'amministrazione regionale ha pianificato gli interventi in materia di impianti sportivi per gli anni 2007 - 2013;

considerato che al fine di sostenere i Programmi pluriennali per l'impiantistica sportiva di cui all'art. 3 della l.r. 93/95, è stato costituito, con la l.r. 06/03/2000 n. 18, il "Fondo Regionale per il potenziamento e la qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive" finalizzato, tra l'altro, alla concessione di contributi in conto capitale e in conto interessi e di fidejussioni regionali, Fondo istituito presso l'Istituto Finanziario Regionale - Finpiemonte S.p.A. e l'Istituto per il Credito Sportivo, i cui rapporti sono regolati da apposite convenzioni (art. 1 comma 5);

considerato che, in attuazione della l.r. 93/95 e del Programma pluriennale di interventi per l'impiantistica sportiva anni 2007 - 2009", è stata stipulata la convenzione approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 28 - 10904 del 2/03/2009, sottoscritta in data 16/04/2009 e scaduta il 16/04/2012, che ha regolato, in particolare, i rapporti con l'Istituto per il Credito Sportivo nella gestione delle attività finalizzate alla liquidazione dei contributi assegnati negli anni 2007 - 2009 a favore degli Enti Locali per interventi sugli impianti sportivi del territorio;

visti i lusinghieri risultati ottenuti a fronte di un corrispettivo forfetario minimo a carico della Regione Piemonte per la gestione della sopra citata convenzione, con la quale si è reso possibile semplificare le procedure nei confronti dei soggetti pubblici titolati all'accesso del credito agevolato;

preso atto che le attività previste dalla convenzione sopra citata, per l'erogazione dei contributi anni 2007-2009, non si sono ancora del tutto esaurite e che risulta necessario ricomprendere tali attività in un nuovo rapporto convenzionale;

considerato che sarà altresì necessario gestire le attività nascenti, derivanti dall'attuazione del "Programma pluriennale di interventi per l'impiantistica sportiva anni 2011 - 2013", adottato con D.C.R. n. 99-13131 del 29/03/2011;

si rende, pertanto, necessaria l'approvazione del nuovo schema di convenzione, di durata triennale, finalizzata alla regolamentazione dei rapporti tra la Regione Piemonte e l'Istituto per il Credito Sportivo, relativamente alle attività di gestione ed erogazione dei contributi in conto interessi ai sensi dell'art. 3 della l.r. 93/95 e dell'art. 1 della l.r. 18/00, schema che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante formale e sostanziale;

considerato che la spesa derivante dalla stipulazione della presente, pari a € 155,00 + IVA, sarà prelevata dal Fondo stesso esistente presso l'Istituto per il Credito Sportivo, di cui alla l.r. 18/00;

sulla base di quanto esposto e narrato, la Giunta Regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

*delibera*

per le motivazioni espresse in premessa,

- di approvare lo schema di convenzione da stipularsi tra la Regione Piemonte e l'Istituto per il Credito Sportivo con sede a Roma, di durata triennale, finalizzata alla regolamentazione delle attività di gestione ed erogazione dei contributi in conto interessi ai sensi dell'art. 3 della l.r. 93/95 e dell'art. 1 della l.r. 18/00, schema allegato al presente provvedimento per farne parte integrante;
- di dare atto che la spesa derivante dalla presente deliberazione, pari a € 155,00 + IVA annuali, sarà prelevata dal fondo, esistente presso l'Istituto per il Credito Sportivo, di cui alla l.r. 18/00 e che non sono previsti oneri a carico dell'Amministrazione regionale;
- di dar mandato al Direttore della Direzione Cultura, Turismo e Sport, di provvedere alla sottoscrizione della convenzione di cui sopra.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)

Allegato

CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE.  
E L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO

premessi che:

- la Regione Piemonte ha emanato la legge regionale 22/12/1995 n° 93 concernente norme per lo sviluppo dello sport e delle attività fisico-motorie la quale prevede l'adozione di programmi pluriennali di investimenti per l'impiantistica sportiva e la concessione di contributi in conto capitale, in conto interessi e garanzie fideiussorie;
- sulla base del suddetto disposto normativo, la Regione, allo scopo di favorire al massimo il miglioramento e l'incremento del patrimonio impiantistico sportivo sul proprio territorio, in data 5 febbraio 2001, ha stipulato una convenzione con l'Istituto ed ha costituito, con L.R. 6/3/2000 n° 18, presso l'Istituto per il Credito Sportivo un apposito fondo articolato in sezioni rispettivamente destinate all'erogazione dei contributi in conto interessi, all'erogazione dei contributi in conto capitale e alla concessione di garanzie fideiussorie;
- visti i lusinghieri risultati ottenuti dalla suddetta convenzione, scaduta il 16/04/2012, intende rinnovarla anche con lo scopo di semplificare le procedure nei confronti dei soggetti pubblici e privati titolari all'accesso del credito agevolato.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante della presente convenzione tra:

- **la Regione Piemonte**, codice fiscale (omissis), che sarà di seguito chiamata Regione, rappresentata da ....., nella qualità di ..... a ciò autorizzato con deliberazione adottata dalla Giunta Regionale nella seduta del ..... esecutiva ai sensi di legge;

e

- **Istituto per il Credito Sportivo**, codice fiscale (omissis), che sarà di seguito chiamato Istituto, rappresentato dai commissari straordinari prof. Marcello Clarich e dr. Paolo D'Alessio, a ciò autorizzati con deliberazione del ..... si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Istituto, nel limite della somma complessiva di € 100.000.000,00, si impegna a concedere mutui alla Regione e ai soggetti previsti dal proprio statuto siti nella regione ed indicati dalla stessa, che, in base a progetti approvati ai sensi di legge, intendano procedere alla costruzione, ampliamento, attrezzatura, miglioramento, ristrutturazione, efficientamento energetico, completamento e messa a norma di impianti sportivi e/o strumentali all'attività sportiva ivi compresa l'acquisizione delle relative aree e all'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive o strumentali a queste e siano beneficiari dei contributi annui costanti. Possono rientrare nell'ambito delle attività proprie dell'Istituto tutto quanto inoltre previsto dall'art. 2 comma 2 dello Statuto in vigore.

Nell'ambito della presente convenzione sarà inoltre agevolata la realizzazione di interventi sull'impiantistica di base attraverso mutui chirografari c.d. "light", di importo fino ad € 50.000,00 ed ammortamento massimo quinquennale, con procedure di istruttoria e perfezionamento semplificate ed il cui tasso d'interesse potrà essere abbattuto, anche totalmente, attraverso il ricorso a contributi in conto interesse di cui agli artt. 4 e 5.

La Regione valuterà la possibilità di ammettere ai benefici della Convenzione anche soggetti non ammessi ad usufruire dei contributi annui costanti regionali.

L'intervento dell'Istituto, entro l'importo complessivo sopra fissato, si articolerà nell'arco di un triennio a decorrere dalla data della presente convenzione e secondo un piano approvato annualmente dalla Regione.

Qualora prima della scadenza del triennio fosse interamente utilizzata la predetta somma di €100.000.000,00, l'Istituto, valutate a suo insindacabile giudizio le condizioni del mercato

finanziario cui sono inscindibilmente connesse le proprie operazioni creditizie, esaminerà la possibilità di integrare il predetto importo anche in relazione agli stanziamenti di bilancio effettuati dalla Regione.

#### Art. 2

I mutui saranno concessi per l'importo riconosciuto congruo a giudizio insindacabile dell'Istituto, il quale terrà presente il parere tecnico espresso dal CONI sul progetto.

Gli interventi dell'Istituto possono riguardare anche le opere accessorie agli impianti purché complementari agli stessi e gli impianti strumentali all'attività sportiva, l'acquisto delle relative aree (ovvero gli impianti da destinare ad attività sportive o strumentali a queste), nonché tutto quanto previsto dall'art. 2 comma 2 dello Statuto in vigore nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

#### Art. 3

I mutui saranno accordati al tasso di interesse che sarà determinato definitivamente dall'Istituto in sede di stipula dei singoli contratti di mutuo sulla base del Piano dei tassi vigente al momento per la tipologia dei soggetti mutuatari e con le particolari agevolazioni previste dal vigente Piano dei contributi per l'attività convenzionata.

#### Art. 4

L'Istituto concederà alla Regione ed agli altri soggetti previsti dal proprio statuto ed inseriti nel piano predisposto dalla Regione e comunicato annualmente all'Istituto, nei limiti delle disponibilità del Fondo Speciale per la concessione dei contributi negli interessi di cui all'art. 8, 1° comma, dello Statuto dell'Istituto, un contributo in conto interessi, il cui importo sarà detratto dalla rata annuale di ammortamento dei mutui, ai sensi dell'art. 5, 2° comma della Legge 24/12/1957 n. 1295 e successive modifiche ed integrazioni e sulla base del Piano dei contributi per l'attività convenzionata vigente al momento della concessione del mutuo.

Ai soggetti ammessi ad usufruire dei benefici della presente convenzione, l'Istituto concederà il contributo previsto per i mutui convenzionati dal Piano dei contributi vigente al momento della concessione del mutuo.

Il Piano dei tassi e dei contributi attualmente in vigore si allega al presente atto e ne fa parte integrante; l'Istituto si impegna altresì ad inviarne copia ogni qual volta lo stesso subirà delle modifiche.

#### ART. 5

I contributi regionali annui costanti, di cui alla citata legge regionale n. 93/95 saranno ceduti all'Istituto dal mutuatario a garanzia del pagamento di parte o di tutta la rata annua di ammortamento dei mutui e saranno versati dalla Regione direttamente ed irrevocabilmente all'Istituto dalla rata di inizio dell'ammortamento dei mutui, alle scadenze previste dai rispettivi piani di ammortamento ogni anno per tutta la durata dell'ammortamento stesso.

L'elenco dei beneficiari dei contributi e l'entità di quest'ultimi saranno comunicati all'Istituto dalla Regione.

Per tale finalità e funzione, un'eventuale revoca del contributo effettuata dalla Regione non produrrà alcun effetto ed incidenza sul rapporto di mutuo e, pertanto, il contributo rimarrà comunque definitivamente acquisito dall'Istituto e la Regione potrà avvalersi per il recupero unicamente sui mutuatari a sua cura e spese.

L'Istituto rimane obbligato, dopo ogni perfezionamento contrattuale delle singole operazioni di mutuo, ad assicurare comunque la trasmissione di copia del contratto definitivo di finanziamento corredata del piano di ammortamento alla Regione.

Per l'attuazione del piano annuale degli interventi la Regione, ai sensi della L.R. n° 18/2000 ha costituito presso l'Istituto apposito fondo regionale.

Il predetto fondo viene alimentato con i versamenti da parte della Regione delle somme previste in bilancio in base ai piani annuali di intervento nonché con le disponibilità

derivanti dalle pregresse ed eventuali future revoche, rinunce o riduzioni dei contributi deliberati dalla Regione medesima e comunicate all'Istituto sulla base delle disposizioni che le disciplinano e incrementato con i versamenti da parte della Regione, con gli interessi che matureranno sul c/c di cui infra ovvero con i frutti delle disponibilità del suo eventuale temporaneo investimento che l'Istituto potrà effettuare, tenuto conto a suo discrezionale giudizio delle condizioni del mercato finanziario, in titoli emessi o garantiti dallo Stato o in altre operazioni finanziarie di sicura realizzazione.

Il versamento al fondo, stabilito in base allo stanziamento previsto dal bilancio regionale, avverrà tramite l'apertura di un c/c o di un deposito di risparmio presso l'Istituto stesso e intestato a Regione Piemonte - Istituto per il Credito Sportivo – Fondo regionale per il potenziamento e la qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive di cui alla L.R. 6 marzo 2000, n. 18.

Il fondo deve, peraltro, assicurare in ogni momento le disponibilità liquide sufficienti per l'erogazione dei contributi.

Sul fondo graveranno e ne decurteranno la consistenza gli oneri a carico della Regione conseguenti alle agevolazioni già concesse ai sensi della convenzione sottoscritta in data 5 febbraio 2001 ed a quelle che saranno concesse fino all'anno 2015, quali contributi in conto capitale ed in conto interessi, quest'ultimi a contenimento degli oneri di ammortamento dei finanziamenti concessi dall'Istituto ai soggetti previsti dal proprio statuto ed individuati dalla Regione quali destinatari di interventi della L.R. n. 93/95, le spese del servizio di gestione del fondo da riconoscere all'Istituto nella misura appresso indicata, i costi sostenuti dall'Istituto stesso per gli investimenti finanziari delle disponibilità del fondo stesso ed i costi di eventuali anticipazioni di cassa. Eventuali costi di pubblicità ed ogni altro onere inerente saranno concordati preventivamente tra le parti. La titolarità del fondo spetta esclusivamente alla Regione cui faranno carico la tenuta della contabilità ed eventuali oneri fiscali, nessuno escluso, convenendosi espressamente

l'esclusione di ogni disponibilità economica e finanziaria del fondo da parte dell'Istituto. Quest'ultimo, che con la presente convenzione riceve mandato a gestire il fondo stesso in nome e per conto della Regione, ha il solo obbligo di rimetterle una rendicontazione semestrale, redatta unicamente in base a scritture extra contabili, in cui saranno evidenziate in dettaglio le esistenze iniziali, gli incrementi e le diminuzioni del fondo con le rimanenze finali al termine di ogni semestre, distinguendo queste ultime tra quota già impegnata per contributi concessi e quota disponibile, nonché una evidenziazione amministrativa recante l'indicazione della denominazione del mutuatario e della sede dello stesso nonché delle relative quote del contributo regionale.

Inoltre per i mutui entrati in ammortamento nel semestre in esame verranno indicati:

- la data di stipula del contratto definitivo di finanziamento e la data di inizio di ammortamento;
- la durata dell'operazione e l'importo del finanziamento;
- i piani di ammortamento.

Per l'attività di gestione, infine, da intendersi di puro servizio per conto terzi, la Regione riconoscerà annualmente all'Istituto, a titolo di compenso per l'attività svolta, un importo forfetario di €155,00 (centocinquantacinque) oltre l'IVA.

#### Art. 6

1. I contributi in conto capitale saranno erogati nella misura del 50% del contributo assegnato ad avvenuta dimostrazione, da parte del beneficiario, di aver sostenuto almeno il 50% della spesa ammessa a contributo, il restante 50% del contributo, o la relativa quota proporzionale spettante, sarà liquidata a avvenuta presentazione dello stato finale da parte del beneficiario e della spesa totale effettivamente sostenuta, tale quota potrà altresì essere erogata contemporaneamente alla prima, in forma di anticipo, quando richiesto, previa presentazione da parte del beneficiario

di garanzia fideiussoria, assicurativa o bancaria rapportata all'ammontare della quota anticipata, a garanzia della completa realizzazione del progetto. Nel caso di stato finale inferiore alla spesa prevista ammessa a contributo, la fideiussione sottoscritta dal beneficiario dovrà garantire la restituzione della quota eccedente, opportunamente rivalutata. Le spese sostenute e ammesse a contributo sulle opere, sui materiali e sulle attrezzature sportive, dovranno essere comprovate da fatture intestate al beneficiario del contributo. L'erogazione del 100% del contributo potrà essere fatta ad avvenuta ultimazione dei lavori con dichiarazione di fine lavori eseguita da tecnico abilitato.

2. Gli interventi sugli impianti sportivi di cui sopra dovranno comunque essere realizzati non oltre i tre anni successivi alla data del provvedimento di ammissione a contributo, se non diversamente stabilito dallo stesso provvedimento per casi specifici e motivati. Eventuali proroghe del termine di inizio e fine lavori potranno essere concesse dalla Regione unicamente per motivi eccezionali e documentabili non dipendenti dalla volontà del beneficiario.
3. Per gli interventi di cui al precedente comma 1 la Regione stabilisce annualmente la percentuale di contribuzione sul costo dell'intervento.
4. Il contributo in conto capitale può essere erogato, nel caso in cui il soggetto stipuli con l'Istituto un contratto di mutuo sulla parte residua dell'investimento così come previsto dal precedente comma 1.
5. la domanda di concessione del mutuo dovrà essere presentata direttamente all'Istituto che provvederà ad informare la Regione circa il corso della pratica.

#### Art. 7

L'erogazione dei contributi in conto interessi e in conto capitale, di cui ai precedenti articoli 5 e 6, potrà essere sospesa e la concessione dei contributi medesimi potrà, altresì,

essere revocata, nei casi più gravi anche con effetto retroattivo, nei confronti di quei mutuatari che non si trovassero nelle condizioni previste dal contratto di concessione del finanziamento oppure a seguito di controlli, non venissero rispettate le prescrizioni della normativa vigente. In tal caso la revoca del contributo non produrrà alcun effetto ed incidenza sul rapporto di mutuo, restando il tutto regolato come previsto all'art. 5, comma 3.

La sospensione o la revoca del contributo concesso dall'Istituto di cui al precedente art.4, adottata con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, sarà tempestivamente comunicata alla Regione.

Tali provvedimenti comporteranno anche la contemporanea sospensione del contributo regionale

#### ART.8

Per quel che concerne le procedure necessarie per la concessione dei mutui, il perfezionamento delle garanzie che li assistono, nonché l'erogazione degli stessi o quant'altro occorrente al perfezionamento delle operazioni, saranno applicate le normative, anche regolamentari ed amministrative, vigenti presso l'Istituto.

Nel rispetto delle normative stesse, i competenti Uffici degli Enti firmatari della presente convenzione, concorderanno, attraverso intese da formalizzarsi con scambio di corrispondenza, eventuali coordinamenti con le normative di cui sopra, delle norme e procedure stabilite dalle leggi sulla finanza locale e regionale e di quelle concernenti la concessione e l'erogazione di contributi.

#### ART.9

La Regione, avvalendosi del sostegno e della collaborazione dell'Istituto, potrà promuovere iniziative tese:

- alla formazione di operatori esperti nella gestione di impianti sportivi, sia per quanto attiene agli aspetti di natura tecnico-sportiva che a quelli di natura amministrativa e finanziaria;
- alla redazione di studi preliminari di fattibilità che consentano una valutazione complessiva dei progetti da realizzare nel settore dell'impiantistica sportiva, allo scopo di favorire una razionale programmazione degli investimenti.

La Regione si impegna a svolgere attività promozionale della Convenzione sul territorio regionale.

Per tale attività promozionale l'Istituto per il Credito Sportivo potrà offrire, attraverso proprio personale, consulenza qualificata agli operatori del settore anche con la presenza di sportelli informativi presso la Regione da definirsi di volta in volta .

Le parti si impegnano, inoltre, a dare adeguata pubblicità alla Convenzione attraverso i rispettivi siti web.

#### ART. 10

La presente convenzione, stipulata tra la Regione e l'Istituto, avrà durata triennale a far data dal 17/04/2012 e potrà essere riveduta a seguito delle eventuali modifiche dello statuto dell'Istituto, degli artt. 2, ultimo comma e 5 della legge n. 1295/57 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché a seguito di eventuali modifiche od integrazioni alla legislazione regionale vigente.

Letto, approvato, sottoscritto

Torino, li .....

REGIONE PIEMONTE

.....

ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO

.....